

NEWSLETTER

LA NUOVA PAC

**LE NUOVE REGOLE DEL PRIMO PILASTRO DELLA
POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027**

PROGETTO ID 52077- PSR MARCHE 2014-2022

N°01 | 02 -2023 | VOL. (C)



Confederazione Italiana Agricoltori CIA
prov. di Ancona



LA NUOVA PAC 2023-2027

Con l'avvento del nuovo anno è ufficialmente entrata in vigore la nuova **pac 2023-2027**. Così come avviene per ogni quinquennio, anche questa volta cambiano quelli che sono gli **obiettivi dell'unione europea** e di conseguenza anche tutte le normative che **regolamentano i pagamenti** a sostegno degli agricoltori europei.

Innanzitutto, bisogna ricordare che la pac è divisa principalmente in due pilastri:

I pilastro: pagamenti diretti (argomento che verrà ad essere trattato in questo articolo);

Il pilastro: PSR (che verrà ad essere trattato successivamente).

PAC

La politica agricola comune (pac) rappresenta un insieme di regole nate con la nascita dell'unione europea, il cui obiettivo è di garantire uno sviluppo equo e stabile del comparto agricolo di tutti i Paesi membri.

PERCORSO NORMATIVO

- 06/12/2021: pubblicazione Reg. (UE) 2021/2115
- 15/11/2022: trasmissione da parte dell'Italia della versione definitiva del Piano Strategico Nazionale (PSN) PAC
- 02/12/2022: la commissione europea ha approvato il piano strategico nazionale PAC.

La dotazione finanziaria resa disponibile all'Italia per quanto riguarda i **pagamenti diretti** è pari a 3.628.529.155 €/annui per un **totale** di **18.142.645.775€**.

Questi pagamenti vengono ad essere divise in 6 compartimenti:

1. Sostegno di **base** al reddito per la sostenibilità (TITOLI);
2. Sostegno **redistributivo complementare** al reddito per la sostenibilità;
3. Regimi per il clima, l'ambiente e per il benessere degli animali (**ECO-SCHEMI**)
4. Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
5. Sostegno **accoppiato** al reddito.

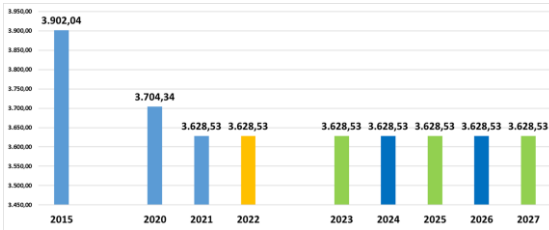


Figura 1 Ripartizione delle risorse finanziarie dei pagamenti diretti (milioni di €)

Andiamo a descrivere brevemente ciascuna categoria.

SOSTEGNO DI BASE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (TITOLI)

Nel periodo 2023-2027 i titoli saranno conservati ma verranno **ricalcolati** tramite un nuovo **“meccanismo” di convergenza** che ha la finalità di far avvicinare il più possibile il valore dei singoli titoli a quelli della media italiana pari a **167,12 €/ha** andando a adottare dei criteri specifici:

- Il **valore massimo** di ciascun titolo sarà di **2000 €/ha** a partire dal 2023 (questo significa che tutti i titoli con valore superiore a 2000 €/ha verranno bruscamente abbassati). Da questo importo, successivamente verrà ad essere effettuata una **progressiva diminuzione** che **può essere massima del 30% a fine 2027**;
- Il **valore minimo** di ciascun titolo sarà di **142,11€/ha** pari all'85% del valore medio nazionale. Da questo possiamo affermare che tutti i titoli che abbiano valore inferiore a questo importo **subiranno un progressivo aumento**;
- Tutti gli **incrementi** o **decrementi** dei titoli verranno ad essere effettuati in un **periodo di tempo pari a quattro anni** (dal 2023 al 2026) divisi **parti uguali**. (es. Se il decremento di un titolo è 600€/ha, questo importo verrà ad essere diviso in 4 annualità, portando a una diminuzione del valore del titolo di 150€/ha/anno. Lo stesso discorso ma inverso, riguarda invece l'incremento dei titoli).

SOSTEGNO	Importo Annuo PAC 2015-2022 (€)	Importo PREVISTO (€)				
		2023	2024	2025	2026	2027
Valore Titoli 2022	200,00	161,62	161,62	161,62	161,62	161,62

Figura 2 Esempi di simulazione per il pagamento diretto.

SOSTEGNO	Importo Annuo PAC 2015-2022 (€)	Importo PREVISTO (€)				
		2023	2024	2025	2026	2027
Valore Titoli 2022	120,00	108,26	119,54	130,83	142,11	142,11

Figura 3 Esempi di simulazione per il pagamento diretto.

SOSTEGNO	Importo Annuo PAC 2015-2022 (€)	Importo PREVISTO (€)				
		2023	2024	2025	2026	2027
Valore Titoli 2022	500,00	373,75	343,45	313,14	282,84	282,84

Figura 4 Esempi di simulazione per il pagamento diretto.

SOSTEGNO	Importo Annuo PAC 2015-2022 (€)	Importo PREVISTO (€)				
		2023	2024	2025	2026	2027
Valore Titoli 2022	2.500,00	1.850,00	1.700,00	1.550,00	1.400,00	1.400,00

Figura 5 Esempi di simulazione per il pagamento diretto.

Sostegno redistributivo complementare al reddito per la

Sostenibilità

È un sostegno che viene ad essere dato alle **piccole/medie aziende** che hanno una superficie **compresa tra 0,5 e 50 ettari**.

L'erogazione viene ad essere effettuato per un **massimo di 14 ettari**, questo significa che, in caso di aziende di dimensioni pari a 50 ettari, il pagamento è valido fino al **quattordicesimo**, dal quindicesimo al cinquantesimo, l'azienda non percepirà il contributo.

- ESEMPIO 1
Azienda con superficie ammissibile totale di 10 ettari e Titoli posseduti per 10 ettari:
• Pagamento redistributivo su 10 ettari: 81,70 * 10 = 817,00 euro (previsione)
- ESEMPIO 2
Azienda con superficie ammissibile totale di 10 ettari e Titoli posseduti per 8 ettari:
• Pagamento redistributivo su 10 ettari: 81,70 * 8 = 653,60 euro (previsione)
- ESEMPIO 3
Azienda con superficie ammissibile totale di 8 ettari e Titoli posseduti 10 ettari:
• Pagamento redistributivo su 10 ettari: 81,70 * 8 = 653,60 euro (previsione)

L'importo previsto dal piano strategico nazionale è pari a **81,70 €/ha**.

È bene dire che questo è un sostegno complementare al pagamento di base, questo significa che **L'AZIENDA RICHIEDENTE DEVE POSSEDERE ALMENO UN TITOLO.**

REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI (ECO-SCHEMI)

È un pagamento in cui vi si può accedere **volontariamente** e comporta una **remunerazione aggiuntiva** a quelli precedentemente citati.

Gli Eco schemi si basano su delle **condizionalità** che devono essere rispettate nel caso di adesione.

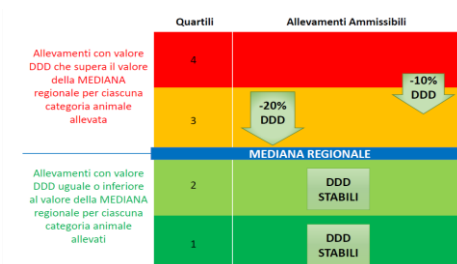
È bene dire che questi sono 5, vi può essere inoltre, la possibilità di effettuare una **cumulazione** degli stessi ovvero di **aderire a più Eco schemi contemporaneamente** (fatta alcune eccezioni).

ECO-SCHEMI
ECO-SCHEMA 1 - Pagamento per la riduzione della antimicrobico resistenza e il benessere animale (prevede due livelli di impegno)
ECO-SCHEMA 2 - Inerbimento delle colture arboree
ECO-SCHEMA 3 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
ECO-SCHEMA 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
ECO-SCHEMA 5 - Misure specifiche per gli impollinatori (per colture arboree e seminativi)

1. **Eco schema 1** → pagamento per la riduzione dell'antibiotico resistenza e il benessere animale. Esso è costituito da due livelli:

1.1 **Riduzione della antimicrobico resistenza**: ha come impegno quello di effettuare una **riduzione dell'impiego del farmaco veterinario**.

L'adempimento a tale misura viene ad essere reso possibile mediante il **sistema Classy Farm**. È molto importante dire che per ogni regione viene ad essere determinato un valore di **consumo medio di farmaco** che andrà a determinare la **MEDIANA REGIONALE**. Da questa si andranno a dividere gli allevamenti in 4 categorie (o quartili). Quelle che effettuano un consumo **minore** alla mediana regionale, **non dovranno attuare nessun comportamento** per accedere al contributo. In caso di aziende con consumo superiore alla mediana regionale, dovranno effettuare una **diminuzione del 20%** nel caso in cui si trovino in **fascia 3**. In caso di aziende che si trovino in **fascia 4**, si dovrà passare alla fascia 3 e **ridurre ulteriormente di un 10%** il consumo di farmaco veterinario.



1.2 **Adesione al sistema SQNBA con pascolamento**: le aziende devono aderire al sistema SQNBA (sistema di qualità nazionale per il benessere animale) ed effettuare il pascolamento come stabilito dal disciplinare SQNBA.

2. **Eco schema 2** → inerbimento delle coltura arboree:

Sono ammessi a questo Eco schema **tutte le colture permanenti e le specie arboree a rotazione rapida** (bosco ceduo a rotazione rapida). Per accedere al pagamento si dovrà:

- **Effettuare inerbimento spontaneo o seminato**, nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione della chioma. Questo dovrà avvenire tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo;
- **Non lavorazione del suolo** nell'interfilare o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione della chioma **durante tutto l'anno**. La



Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020
Misura 1.2.A - Progetto ID 52077

semina di piante erbacee deve avvenire con tecniche che non implicano la lavorazione del suolo;

- **Divieto di diserbo chimico.**

L'importo erogato dall'adesione a questo Eco schema è di **120 €/ha** in caso di superfici in **ZVN** e **Natura 2000** è previsto una **maggiorazione del 20%**.

3. Eco schema 3 → **salvaguarda di olivi di valore paesaggistico:**

sono ammessi tutti gli oliveti di particolare valore paesaggistico e storico ovvero oliveti che presentino una **densità di 60-300 piante/ha**.

Coloro che effettuano una adesione a questo aiuto devono:

- Effettuare una **potatura** almeno **biennale**;
- **Divieto di bruciatura** in loco dei residui di potatura;
- **Non effettuare infittimenti** fino all'anno successivo a quello di adesione all'Eco schema.



L'importo previsto è di **220€/ha** con una maggiorazione del **20%** in caso di **ZVN** e **aree Natura 2000**

4. Eco schema 4 → **sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento:**

Sono ammessi tutte le **superfici a seminativo in avvicendamento**, tutti i **terreni a riposo** per un **massimo di 4 anni** e gli **erbai** per un **massimo di 4 anni**. È bene dire che questo è un Eco schema con impegno **biennale**

Impegni:

- assicurare **nell'avvicendamento ALMENO BIENNALE** la presenza di colture **leguminose** (da granella o foraggio) e foraggiere, nonché di colture da rinnovo;
- sulle colture foraggiere o leguminose non si dovranno utilizzare prodotti fitosanitari o diserbanti;
- **interramento** dei **residui** di tutte le **colture in avvicendamento**, fanno eccezione le **aziende zootecniche**.



L'impegno comporta una remunerazione di **110 €/ha** e una maggiorazione del **20%** in caso di **ZVN** o **aree Natura 2000**.

5. Eco schema 5 → **misure specifiche per gli impollinatori.**

Vengono ad essere assoggettate **tutte le superfici a seminativo o arboree permanenti**. Gli impegni sono:

- Semina di piante mellifere in miscuglio di almeno due essenza;
- Mantenimento dal primo marzo al trenta settembre, è una coltura a **PREDERE** e di conseguenza non può essere raccolta e non può subire nessuna tipologia di lavorazione;
- La semina successiva alla coltura mellifera può essere effettuata dopo il trenta settembre;



Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020
Misura 1.2.A - Progetto ID 52077

l'importo del sostegno è pari a **500€/ha** per **colture erbacee** e di **250€/ha** per **colture arboree**. Sono sempre previsti maggiorazioni del **20%** in caso di **ZVN** e area **Natura 2000**.

La possibilità di **cumulazione** dei differenti eco schemi può essere riassunta nella tabella sottostante.

	ECO1 Sostegno per la riduzione del consumo di pesticidi e l'arricchimento animale	ECO2 Trattamento delle colture erbacee	ECO3 Sostegno di base al particolare valore paesaggistico e storico	ECO4 Sistemi di allevamento estensivi con accoppiamento	ECO5 Sistemi di allevamento per gli impollinatori
ECO1	✓	✓	✓	✓	✓
ECO2	✓	✓	✓	✗	✗
ECO3	✓	✓	✓	✗	✓
ECO4	✓	✗	✗	✓	✓
ECO5	✓	✗	✓	✓	✓

SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER I GIOVANI AGRICOLTORI

E' un contributo che viene ad essere destinato a tutti coloro che esercitano l'attività agricola e sono registrati come "**giovane agricoltore**" ovvero che abbiamo un'età compresa tra i **18 e i 40 anni**.

L'importo viene ad essere erogato per un periodo **massimo di 5 anni** a tutti coloro che abbiano in conduzione aziende per un **massimo di 90 ettari**.

L'importo erogato è uguale a **83,50 €/ha**.

Sostegno accoppiato al reddito

è un contributo che viene ad essere dato in base alla coltura attuata. Le colture ammesse, gli importi e le condizionalità per ciascuna di esse sono facilmente individuabili sul sito del MASAF.

È bene dire che tutti questi sostegni verranno ad **essere erogati** nel momento in cui le aziende **rispettino** le **condizionalità sociali** ed **ambientali** (identificate con l'acronimo **Bcaa** ovvero **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali**).

In definitiva, possiamo dire che questo nuovo quinquennio che verrà essere affrontato rappresenta un punto di svolta dell'agricoltura di tutta la comunità europea e che, senza alcun dubbio, mira al raggiungimento degli obiettivi dichiarati dalla strategia farm to fork che la presidenza von der Leyen ha creato.

Stesura a cura di: *Profili Roberto*



Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020
Misura 1.2.A - Progetto ID 52077

*Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020
Misura 1.2.A - Progetto ID 52077*



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
FONDI EUROPEI AGRICOLI PER LO SVILUPPO RURALE E EUROPA INIZIATIVE DELLE ZONE RURALI



NEWSLETTER

GESTIONE AZIENDALE O SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

N°05 | 04 -2023 | VOL. (C) PROGETTO ID 52090- PSR MARCHE 2014-2022



SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CIRCOLARE 15 MARZO 2023

La normativa che regola la materia della sicurezza sul lavoro è molto vasta e complessa e, spesso, la sua comprensione risulta ostica per tutti coloro sui quali ricadono gli obblighi relativi. Ci riferiamo ai Datori di Lavoro, in particolar modo a quelli di loro con minore esperienza che hanno numerosi dubbi e domande in materia.

Cosa si intende per sicurezza sul lavoro?

Quando si parla di sicurezza sul lavoro si fa riferimento all'insieme di misure, provvedimenti,



l'avvicinarsi di lavoratori stagionali sia italiani che stranieri, talora impiegati con rapporti di lavoro irregolari e non sempre adeguatamente addestrati.

Il cambiamento dei rischi e delle esposizioni professionali, in funzione dell'evoluzione del mercato, della trasformazione delle modalità operative e della crescente meccanizzazione del settore, ha portato alla emersione di nuove patologie correlate al lavoro o comunque alla modifica del quadro nosologico esistente, richiedendo lo sviluppo di attività di indagine e ricerca sempre più appropriatamente ed efficacemente indirizzate al monitoraggio ed al contenimento del fenomeno delle malattie professionali.

A cosa serve la sicurezza sul lavoro?

La sicurezza sul lavoro è importante perché consente di eliminare, ridurre o, comunque, controllare:

- fattori rischio derivanti dai processi lavorativi;
- incidenti e infortuni per i lavoratori;
- l'insorgere di malattie professionali;

Si rivela utile, dunque, per garantire e tutelare il benessere psico-fisico dei lavoratori, contribuendo a creare un ambiente di lavoro tranquillo e positivo, cosa che si riflette sulla produttività e sullo sviluppo dell'azienda stessa.



Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020
Misura 1.2.A. - Progetto ID 52077



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022
FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR)



Il DVR deve essere aggiornato in occasione di modifiche organizzative, impiantistiche, inserimento di nuove mansioni, ecc. che richiedono la rivalutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione.

L'aggiornamento deve essere effettuato anche in occasione di infortuni e/o quando non è possibile rispettare i tempi di esecuzione delle misure di miglioramento indicate nella sezione 4 del DVR in possesso (si ricorda che solitamente gli interventi devono essere completati entro 1 anno dalla redazione del DVR o va documentata la necessità di prorogare alcune azioni, riprogrammando la stessa sezione 4).

L'aggiornamento è anche obbligatorio al cambio di attrezzature e/o prodotti chimici, fermo restando che le valutazioni dei rischi fisici (rumore, microclima, ecc.) e dei rischi dell'area chimica (prodotti, agenti cancerogeni, ecc.) devono essere rispettivamente riscritte ogni 4 e 3 anni.

Quanto sopra vale pure nel caso di ricorso al lavoro a distanza (smart working/lavoro agile) è obbligatorio aggiornare il DVR!

Si ricorda che l'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di informare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) circa TUTTE le modifiche che influenzano in qualsiasi modo la valutazione dei rischi aziendali!

Individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

La Corte di Cassazione (sentenza 16562 del 29.04.2022) afferma che il cumulo di due diversi ruoli - quali quello di datore e di RSPP, che secondo l'architettura normativa devono risiedere in capo a soggetti diversi - è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro.



Si invitano i datori di lavoro che hanno deciso di ricoprire anche l'incarico di RSPP a valutare l'esternalizzazione del servizio, con notevoli miglioramenti organizzativi e risparmi economici sul medio periodo.

Di pari passo occorre che ogni datore di lavoro prenda coscienza dei diversi ruoli attribuiti dalla legge alla sua figura (gestionale e decisionale) rispetto a quella dell'RSPP (consulenziale da svolgere con scienza e coscienza).

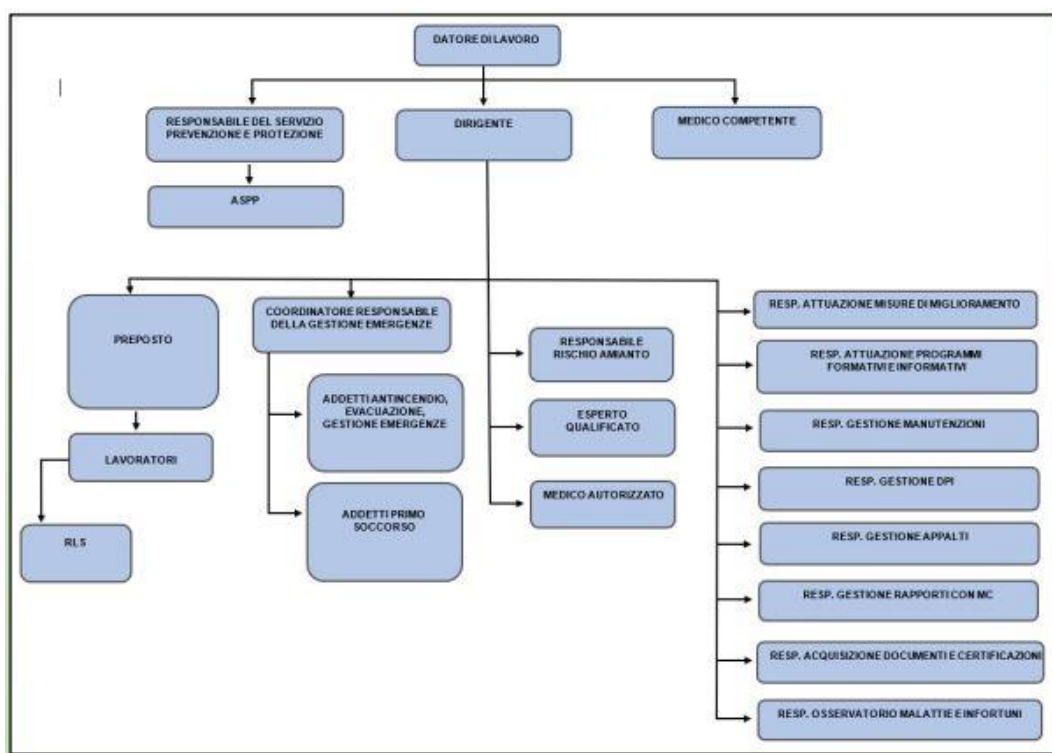
Definizione dell'organigramma della sicurezza

Come già riportato in precedenti circolari, è diventato obbligatorio individuare la figura di uno o più preposti alla sicurezza.

Tali soggetti devono ricevere una formazione aggiuntiva di 8 ore tramite corsi (che noi organizziamo periodicamente).

L'organigramma aziendale dovrebbe prevedere anche l'individuazione di altre figure con incarichi specifici per la gestione della sicurezza, ciò allo scopo di alleggerire gli impegni del datore di lavoro e di responsabilizzare maggiormente il personale.

Oltre quanto riportato al punto precedente, occorre porre particolare attenzione alla immediata formazione del personale neo-assunto e all'aggiornamento degli attestati in scadenza/scaduti.



Riunione periodica e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Nelle aziende che hanno alle proprie dipendenze oltre 15 lavoratori è obbligatorio che il datore di lavoro convochi almeno 1 volta l'anno una riunione con la presenza propria, del RSPP, del medico del lavoro e dell'RLS.

A tale proposito è importante verificare se il medico competente è correttamente indicato nel DVR e se i lavoratori hanno o meno esercitato il diritto di libera elezione del RLS.



Responsabilità penali e amministrative, sospensione dell'attività

Il mancato adempimento a quanto sopra riportato espone il datore di lavoro a gravi responsabilità, quasi sempre penalmente rilevanti.

Le sanzioni, che possono anche prevedere la pena dell'arresto, si concretizzano sempre in pesanti esborsi economici e, qualora ci siano imputazioni penali, come nel caso di infortuni, queste comportano costi notevoli per l'assistenza tecnico-legale.

Inoltre, ma non ultimo per importanza, occorre ricordarsi che per numerosi degli aspetti sopra descritti, con l'entrata in vigore della Legge 215/2021, in caso di rilevato inadempimento, è prevista l'immediata sospensione dell'attività imprenditoriale, oltre al pagamento di pesanti sanzioni amministrative, che possono aggiungersi alle già citate sanzioni emergenti nel corso delle indagini di Polizia Giudiziaria.

“Prevenire è meglio che curare”



NEWSLETTER

Gestione aziendale e sicurezza sui luoghi di lavoro

N°06 | 05 -2023 | VOL. (C) PROGETTO ID 52077- PSR MARCHE 2014-2020



CONDIZIONALITA' RAFFORZATA

La condizionalità dei premi PAC è un insieme di norme comunitarie vigenti e buone pratiche agricole che ogni beneficiario di qualsiasi aiuto comunitario deve rispettare.

Si divide in due gruppi di materie:

I Criteri di gestione obbligatori (CGO) (derivanti da alcune direttive UE).

Le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Le materie interessate dalla condizionalità sono: l'ambiente, i cambiamenti climatici e le buone condizioni agronomiche del terreno, sanità pubblica, salute degli animali e piante e benessere degli animali.

Cosa riguardano le tematiche trattate?

- 1) Cambiamenti climatici;
- 2) Biodiversità;
- 3) Benessere degli animali;
- 4) Sicurezza alimentare
- 5) Sanità pubblica e prodotti fitosanitari
- 6) Buone condizioni agronomiche del terreno

Ex GREENING

Si basava sulla conservazione della produttività agricola a lungo termine con pratiche ecologiche semplici ed efficaci come la rotazione delle colture, la conservazione dei pascoli permanenti, la tutela delle risorse naturali e del paesaggio rurale. A tale pagamento era dedicato il 30% del massimale nazionale.

Attualmente il greening è stato inglobato nella Condizionalità, è diventata quindi una scelta obbligatoria nella richiesta dei contributi PAC. Per tale motivo il nome della Condizionalità è stato modificato in "Condizionalità Rafforzata".

tab. 1 Le novità della condizionalità

Programmazione
2014-2022

- 7 Bcaa
- 13 Cgo

Programmazione
2023-2027

- 9 Bcaa
- 11 Cgo

Greening



Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020
Misura 1.2.A. - Progetto ID 52077

BCAA1: MANTENIMENTO DEI PRATI PERMANENTI



Lo scopo è quello di conservare i prati permanenti, la cui superficie rispetto al 2018 non potrà diminuire oltre il 5%. Con diminuzione al 3,5% scatterà la cosiddetta soglia di allerta.

La conversione dei prati permanenti potrà avvenire solo a seguito di una richiesta di autorizzazione alla conversione.

Le aziende che detengono prati permanenti sono iscritte al registro nazionale e l'autorità competente verifica che per ogni azienda non vengano convertite superfici in seminativo senza autorizzazione, somministrando, se dal caso, le relative sanzioni. (UN PRATO DIVENTA PERMANENTE DOPO 5 ANNI DI MANCATO AVVICENDAMENTO)

BCAA2: PROTEZIONE DELLE ZONE UMIDE E TORBOSE

La norma impone il **divieto di conversione** di queste superfici al fine di preservare zone umide e torbiere, considerati importanti serbatoi di carbonio e efficienti habitat per fini della conservazione della biodiversità.

BCAA3: DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

La norma stabilisce il **divieto di bruciatura delle stoppie**, se non per ragioni fitosanitarie. L'obiettivo è il mantenimento del livello della sostanza organica nel suolo

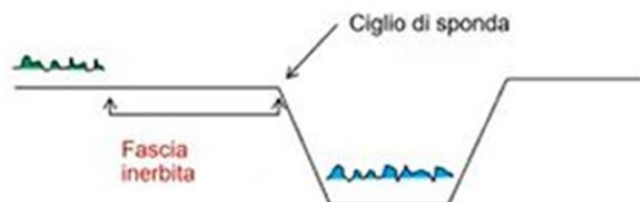
BCAA4: INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

La norma prevede:

-il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari su terreni adiacenti ai corsi d'acqua, tale fascia è detta **FASCIA DI RISPETTO** e ha un'ampiezza di almeno **5 m**

-la costituzione o la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita o seminata di ampiezza di almeno 5 m che può comprendere anche specie arboree o arbustive, qualora adiacenti ai corsi d'acqua.

Strade e capezzagne non inerbite non contribuiscono alla costituzione della fascia



BCAA5: GESTIONE DELLE LAVORAZIONI DEL TERRENO

La norma ha come obiettivo quello di ridurre al minimo la perdita e l'impoverimento del suolo a causa dell'erosione e si applica in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%. Per i seminativi, l'obbligo è di realizzare dei solchi acqueei temporanei.

Prevede per tutti i terreni di non effettuare lavorazioni di affinamento per un periodo di 60 giorni consecutivi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio di ogni anno.

BCAA6: COPERTURA MINIMA DEL SUOLO NEI PERIODI PIU' SENSIBILI

I terreni nudi nell'intervallo temporale che va **dal 15 settembre al 15 maggio** siano oggetto di copertura vegetale per almeno **60 giorni consecutivi**

Può avvenire:

-mantenendo una copertura vegetale naturale o seminata

-lasciando in campo i residui della coltura precedente.

Sono ammesse durante i 60 giorni lavorazioni che lascino in superficie i residui della coltura precedente (es. discissura).

BCAA7: ROTAZIONE DELLE COLTURE NEI SEMINATIVI

L'obiettivo della norma è la salvaguardia della fertilità del suolo, imponendo il cambio di coltura almeno una volta l'anno a livello di parcella, eccetto per colture pluriennali e terreni lasciati a riposo.

Il cambio di coltura è inteso come cambio di **genere botanico**, non è amessa la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, tenero, triticale e farro. Sono Ammesse le **colture secondarie, tranne le colture da sovescio o di copertura**, in quanto prevista la raccolta della stessa coltura.

Primo anno	Secondo anno	Valida o no
Frumento-cover <u>crop</u>	Frumento	✗
Frumento-Fagiolo	Frumento	✓
Frumento orzo	Orzo	✓

Le esenzioni sono uguali a quelle del **GREENINIG**.

75 % per la produzione di erba o altre piante da foraggio, terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o una combinazione di tali impieghi

75 % a prato permanente per la produzione di erba o altre erbacee da foraggio, investita a colture sommerse o una combinazione di tali impieghi

Seminativi fino a 10 ha

certificate biologiche o SQNPI (obbligo rotazione);

Aziende ricadenti in zone montane.

BCAA8: PERCENTUALE MINIMA DI ELEMENTI NON PRODUTTIVI, ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO, DIVIETO DI POTATURA SIEPI E ALBERI

Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi (4 %): terreni a riposo, fasce tampone o inerbite

Mantenimento elementi caratteristici del paesaggio: stagni, boschetti, terrazzamenti, alberi monumentali ecc. Tali elementi sono considerabili al fine di calcolare la percentuale minima del 4 %.

Divieto di potatura delle siepi e alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli (15 marzo-15 agosto)

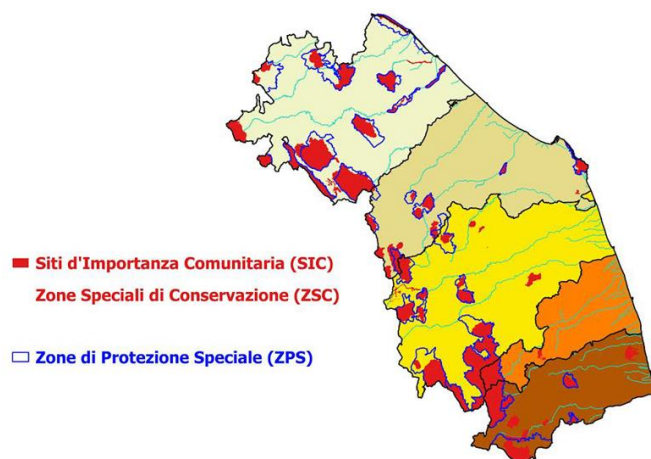
Sono previste le stesse esenzioni previste per la BCAA7.

Le aziende biologiche non sono esonerate.

BCAA9: DIVIETO DI CONVERSIONE PRATI PERMANENTI NEI SITI NATURA 2000

Divieto di conversione delle superfici a prato permanente ad altri usi nei siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC)

Divieto di aratura o di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, eccetto rinnovo o infittimento del cotico erboso.



CGO1: PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO DEI FOSFATI

Si tratta della cosiddetta «Direttiva fosfati», una novità assoluta per l'agricoltura italiana.

Gli impegni previsti sono: Il rispetto delle procedure autorizzative per l'attingimento delle acque ai fini irrigui e il controllo dell'inquinamento da fosfati, mediante l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sui concimi minerali, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato

CGO2: PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO DEI NITRATI

Documentazione che deve essere presente in azienda al momento del controllo: Ultima comunicazione nitrati presentata, firmata dal produttore e dal tecnico se necessario, con allegati cartografici, registro delle fertilizzazioni compilato, planimetrie strutture di stoccaggio, copia fattura acquisto fertilizzanti e concimi. Rispetto delle dosi massime consentite di azoto

CGO3: CONSERVAZIONE HABITAT UCCELLI SELVETICI

CGO4: CONSERVAZIONE HABITAT NATURALI

Si applicano ai terreni e alle aziende agricole ricadenti nelle zone ZPS. La Regione acquisisce le info degli Enti gestori Parco e ZPS per verificare se l'azienda ha subito provvedimenti sanzionatori. In azienda verifica di condizioni di siepi, filari e alberi isolati che non devono essere stati tagliati senza autorizzazione. Il taglio dei pioppeti occupati da garzaie non deve avvenire nel periodo di nidificazione. Divieto di taglio dei canneti nelle zone umide dal 1° marzo al 10° agosto

CGO5: SICUREZZA ALIMENTARE

Presenza magazzino sostanze pericolose;

Separazione alimenti zootecnici-rifiuti, sostanze pericolose, Quaderno di campagna regolarmente compilato;

Presenza stanza/armadio PF, Tempi di carenza; Sistema di

tracciabilità ordinato fornitori PF (copia fatture).

CGO7: IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Impegni: Registro dei trattamenti compilato (entro 30 giorni dal trattamento) e firmato dall'utilizzatore e dal produttore, Il registro deve essere conservato per almeno 3 anni. In caso di trattamenti effettuati dal contoterzista, fatture contoterzista, scheda trattamento contoterzista firmate o firma su registro aziendale

CGO8: UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI

Applica la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, patentino in corso di validità, controllo funzionale delle barre irroratrici e degli atomizzatori presso centri autorizzati ogni 3 anni, corretta regolazione e taratura delle attrezzature, presenza DPI, presenza sito di stoccaggio a norma: isolato e non accessibile (chiuso a chiave), con ricambio d'aria, dotato di appositi cartelli e numeri di emergenza, dotato di materia e attrezzature per far fronte ad eventuali sversamenti accidentali, disposizioni su riutilizzo della miscela residua, pulizia irroratrice, smaltimento sostanze.

A cura di: **Profili Roberto** - Per info: Cia di Ancona
Tel. 071200437 - ancona@cia.it

NEWSLETTER

Gestione aziendale e sicurezza sui luoghi di lavoro

N°04 | 04 -2023 | VOL. © PROGETTO ID 52077- PSR MARCHE 2014-2020



FORMAZIONE DEI LAVORATORI: CORRETTO UTILIZZO DEI DPI

L'imprenditore agricolo 'datore di lavoro' è tenuto a prevenire per i suoi dipendenti l'insorgenza di eventuali patologie derivanti dalle mansioni lavorative.

Per l'assolvimento di tale obbligo, è necessario che prima di intraprendere azioni lavorative (in particolare quelle più pericolose come l'utilizzo di macchine e attrezzature) proceda con uno specifico corso di formazione, informazione ed eventuale addestramento all'utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale.

L'obbligo formativo scaturisce dagli artt. 36, 37 del D. Lgs. 81/08 i quali obbligano il datore di lavoro ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.

Cosa proteggere?

- 1) Le vie respiratorie (inalazione);
- 2) La pelle (contatto);
- 3) Gli occhi (contatto).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Per proteggere adeguatamente il lavoratore dai rischi presenti in ambiente di lavoro occorre impiegare i DPI.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono definiti come "qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".



Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020
Misura 1.2.A. - Progetto ID 52077

I dispositivi di protezione individuale devono riportare il seguente pittogramma:



DPI	
Guanti a resistenza meccanica e chimica (fasi di carico o controllo del serbatoio)	
Scarpe anti-infortunistiche	
Tuta da lavoro (lavorazione insudiciante)	
Otoprotettori	
Maschera facciale filtrante	
Protezione del viso	

- 1) Polveri: pre-filtro di colore bianco è indicato con la lettera P seguita dal numero 1,2,3.

Classe	Efficienza filtrante totale minima
FFP1 / P1	78 %
FFP2 / P2	92 %
FFP3 / P3	98 %

- 2) Vapori: filtri di diverso colore indicati con le lettere A, B, E, K seguite dal numero 1,2, 3.



Tipo	Protezione	Colore del Filtro
A	Gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, secondo le indicazioni del fabbricante	Marrose
B	Gas e vapori inorganici, secondo le indicazioni del fabbricante	Grigio
E	Gas acidi, secondo le indicazioni del fabbricante	Giallo
K	Ammoniaca e derivati, secondo le indicazioni del fabbricante	Verde

DPI PER LA PROTEZIONE DI VISO E OCCHI

Occhiali con protezione laterale EN166 e/o visiera per evitare contatti accidentali (es. schizzi).

Lenti antiappannanti, sede per gli occhiali, compatibili con le semimaschere.



DPI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Semimaschera o maschera pieno facciale. Devono avere filtri combinati (Categoria III) per la protezione da:

Sono personali: contrassegnare con il proprio nome o iniziali!

Casco elettroventilato. Il sistema filtrante deve appartenere alla categoria III (filtri combinati). L'uso è obbligatorio per chi possiede baffi o barba. Deve essere confortevole. Facilita la respirazione e dà senso di freschezza.



DPI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO

DECONTAMINAZIONE DEI DPI

Tuta usa e getta.



Stivali in nitrile. Gli stivali devono essere impermeabili e resistenti alle sostanze chimiche. Stivali in nitrile con suola antiscivolo e all'altezza del ginocchio. Da indossare sotto la tuta.



Una volta terminate le operazioni che sottopongono a rischio chimico, o in caso di contaminazione accidentale, tutti i DPI devono essere bonificati o smaltiti a seconda della loro tipologia e funzione. I DPI devono essere conservati secondo le istruzioni indicate nella nota informativa in luoghi asciutti e puliti e sostenuti in caso di rottura, abrasione o logoramento. In precedenza, sono stati forniti, per ogni DPI, gli indirizzi utili per una loro corretta decontaminazione e manutenzione; di seguito una breve sintesi degli aspetti più importanti.

• **Tute pluriuso.** per le quali la modalità di pulizia sono riportate nella nota informativa allegata all'indumento di protezione. Se la nota informativa consente il lavaggio, prima di esso è consigliabile stendere l'indumento al sole per facilitare la degradazione del PF. Dopodichè, si raccomanda di non effettuare il lavaggio contemporaneamente ad altri indumenti e di fare riferimento alle indicazioni riportate sulla nota informativa stessa.

• **Tute monouso.** ad uso limitato, cappucci e copricapo usa e getta. Le modalità di smaltimento sono riportate nella nota informativa allegata all'indumento di protezione.

DPI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI

Guanti in nitrile. Indumento di categoria III per evitare contatti accidentali (es. schizzi) e migliorare la presa.



• **Guanti, stivali, occhiali.** I guanti ancora calzati devono essere lavati con acqua e sapone e sfilati contemporaneamente, a poco, a poco, aiutandosi con la mano più protetta. Anche gli stivali devono essere lavati con acqua e sapone, ancora calzati. Alle stesse operazioni di lavaggio andranno sottoposti anche gli occhiali salvo altre disposizioni del fabbricante.

• **Casco e respiratori.** Dopo aver smontato i filtri che vanno sostituiti frequentemente seguendo le indicazioni del costruttore, tali mezzi devono essere lavati accuratamente con acqua e sapone, salvo indicazioni diverse dal costruttore. Sulla nota informativa di alcune tipologie di maschere viene ad esempio consigliata l'immersione in una soluzione acquosa di ammoniaca o di ipoclorito di sodio.

CARICO E MISCELAZIONE DEGLI AGROFARMACI

Indossare: maschera e/o visiera, indumenti protettivi e/o grembiule, guanti e stivali in nitrile.

A cura di: **Profili Roberto** - Per info: Cia di Ancona
Tel. 071200437 - ancona@cia.it



*Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020
Misura 1.2.A. - Progetto ID 52077*

NEWSLETTER

Gestione aziendale e sicurezza sui luoghi di lavoro

N°02 | 02 -2023 | VOL. (C) PROGETTO ID 52077- PSR MARCHE 2014-2020



FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

La **formazione dei lavoratori** e la frequenza di **corsi sicurezza sul lavoro** rappresentano uno strumento strategico per favorire la corretta applicazione delle procedure relative alla salute e sicurezza in agricoltura, attraverso un efficace processo educativo finalizzato all'acquisizione di competenze per svolgere in sicurezza i propri compiti in azienda.

E' il DLgs 81/08 che per la prima volta si occupa di dare una precisa definizione del concetto di "formazione", oltre che "informazione" e "addestramento".

La formazione sicurezza deve essere assicurata dal Datore di lavoro a tutti i propri lavoratori, in orario lavorativo e, nel caso di personale immigrato, deve avvenire previa verifica della comprensione e della conoscenza della lingua.

La formazione deve essere impartita in occasione di:

- costituzione del rapporto di lavoro;
- trasferimento o cambiamento di mansioni;
- introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.



Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020
Misura 1.2.A. - Progetto ID 52077

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera

a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

I chiarimenti del consulente sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro?

La formazione è divisa in due tipi: una formazione generale che vale indiscriminatamente per tutte le categorie di lavoratori. La formazione generale di 4 ore è uguale per tutti perché da i requisiti per l'applicazione delle norme sulla sicurezza che sono sostanzialmente identici per tutti gli operatori. Viceversa, c'è una seconda parte di formazione più specifica che è differenziata in base al tipo di azienda ed alle mansioni che il singolo lavoratore andrà a svolgere. Nel settore agricolo la formazione specifica ha una durata di 8 ore, che si aggiungono alle 4 ore precedenti per cui abbiamo una durata totale di 12, ed in questa fase in cui devono esaminati ed esplicitati tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda. Questa fase deve essere molto dettagliata e scrupolosa. Rimanere generici porta a delle carenze che possono andare ad inficiare sulla capacità del lavoratore stesso di svolgere correttamente le diverse mansioni. Alla formazione, per i lavoratori vanno aggiunti 2 ulteriori passaggi: ovvero la messa a disposizione di informazioni specifiche per determinate procedure di lavoro, l'esecuzione di alcune attività e, in più per alcune attività è prevista anche una fase di addestramento. Questo consiste in una parte pratica svolta da una persona esperta e competente per la tipologia di attività in questione (non può essere generalista) e serve a spiegare bene la singola procedura di lavoro ed attività che va effettuata attraverso l'uso delle singole macchine e attrezzature. Con l'entrata in vigore della legge 215/2022 l'addestramento deve essere registrato. Quindi oltre agli attestati, rilasciati ai sensi dell'articolo 37, l'azienda deve anche avere una tracciatura delle fasi. Sull'addestramento non c'è un monte ore specifico e minimo.

Per l'uso dei dispositivi di protezione individuale di III categoria e la maggior parte di quelli di II categoria (cioè quelli di protezione salvavita) è previsto un addestramento specifico. È fondamentale per evitare una sovra-esposizione o una sottovalutazione del rischio.

Ad oggi la maggior parte della manodopera in agricoltura è di origine extra-comunitaria. Come far fronte alla difficoltà di comunicazione?

Di pari passo alla formazione dei lavoratori stranieri, c'è anche la necessità di formare lavoratori con disabilità, sempre più impiegati per i lavoratori socialmente utili o da cooperative per l'inserimento lavorativo. Per i lavoratori con handicap la progettazione del corso è diversa e va valutata ed impostata caso per caso.

La formazione deve essere compresa: la cosa più logica è andare ad istruire i lavoratori. Per far questo esistono dei sistemi di verifica di comprensione della lingua italiana divisi per livelli. Prima di iniziare la formazione si potrebbe somministrare il test per verificare il livello di conoscenza della lingua italiana ed impostare poi il percorso formativo più adatto. Per alcune tipologie di rischio ci sono degli schemi con una segnaletica di riferimento, che uniforma il metodo di formazione ed è comprensibile da tutti a prescindere dalla lingua parlata.

Quando si parla di formazione ed addestramento è fondamentale mettere a disposizione del materiale da consultare in un secondo momento (slide il più schematiche possibile).

Ogni lavoratore deve avere a disposizione copia del libretto d'uso delle macchine e delle procedure di sicurezza.



*Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020
Misura 1.2.A. - Progetto ID 52077*

NEWSLETTER

Gestione aziendale e sicurezza sui luoghi di lavoro

N°03 | 03 -2023 | VOL. (C) PROGETTO ID 52077- PSR MARCHE 2014-2020



PERICOLO CHIMICO

L'ambiente nel quale si sviluppano le piante può essere contaminato da sostanze chimiche che a loro volta possono compromettere la qualità igienico-sanitaria degli alimenti. Inoltre, una prassi agricola scorretta può portare alla presenza di residui chimici oltre i limiti stabiliti negli alimenti. Per evitare tutto ciò e quindi tutelare la salute pubblica, con il Regolamento (UE) 1881/2006 vengono stabiliti i tenori massimi per alcuni contaminanti: micotossine,

metalli pesanti, fitofarmaci, detergenti, fertilizzanti etc.

Ad esempio tra i metalli pesanti uno dei contaminanti è il piombo, il cui limite massimo è 0,20 mg/kg. Per questo motivo il Regolamento (UE) 2019/33 sancisce il divieto di utilizzare capsule o lamine a base di piombo tra i dispositivi di chiusura dei prodotti vitivinicoli.

"a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;

b) promuovere l'applicazione della difesa integrata, approcci alternativi o metodi non chimici"

(Decreto Legislativo 150/2012, articolo 1)



Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020
Misura 1.2.A. - Progetto ID 52077

MICOTOSSINE

Le micotossine sono prodotte dal metabolismo secondario di alcune specie fungine appartenenti principalmente ai generi *Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, sia a seguito di stress ambientali cui la pianta è sottoposta, sia a causa di attacco da parte di insetti in campo. Nel vino ciò si può presentare dopo attacchi fungini direttamente alle uve.



I limiti massimi di micotossine rilevanti nel settore del vino sono regolamentati dal Regolamento (CE) 1831/2003 nell'apposito allegato. Ad esempio, per l'aflatossina A per vini, compresi il vino spumante ed esclusi i vini liquorosi e i vini con un titolo alcolometrico non inferiore al 15% in volume, per i vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati prodotti vitivinicoli, per succo d'uva, succo d'uva concentrato ricostituito, nettare d'uva, mosto d'uva e mosto d'uva concentrato ricostituito, destinati al consumo umano diretto tale limite è di 2,0 mg/kg.

PRODOTTI FITOSANITARI

L'altra categoria di contaminanti deriva dai prodotti fitosanitari, ovvero residui anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, diserbanti e fitoregolatori usati in modo non idoneo e non rispettando le schede tecniche e di sicurezza riportate sulle confezioni, commercializzate.

Nell'ottica di un sempre minore utilizzo dei fitofarmaci è stata introdotta la **LOTTA INTEGRATA**.

IL PATENTINO VERDE

In base agli effetti tossicologici, prodotti fitosanitari vengono classificati come di seguito: non classificato, irritante (Xi), nocivo (Xn), tossico (T), molto tossico (T+). Chiunque voglia acquistare ed impiegare prodotti fitosanitari deve essere munito di certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo, essere maggiorenne, aver frequentato l'apposito corso.

IL QUADERNO DI CAMPAGNA

È obbligatorio tenere aggiornato un registro dei trattamenti fitosanitari, compilato e sottoscritto dall'utilizzatore, riportante: i dati anagrafici dell'azienda, le colture trattate e la relativa superficie, la data indicativa di fioritura e raccolta, la data del trattamento. (entro 30 giorni). In precisione per la compilazione del Quaderno di Campagna devono essere inseriti obbligatoriamente alcuni dati, ovvero le varietà coltivate e la superficie totale della coltura, il prodotto utilizzato, la quantità totale utilizzata, la superficie trattata, l'avversità comparsa in campo, le date indicative di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta, la firma di chi ha utilizzato il prodotto. Per chi pratica l'agricoltura integrata, è necessario registrare anche le concimazioni e gli apporti irrigui alla coltura.

La verifica del registro può essere richiesta da diverse figure professionali (ASL, Guardia forestale, Forze dell'Ordine, etc.) ed è sanzionabile.

I DETERGENTI

Un'altra fonte di contaminazione può derivare dai residui di detersivi. Infatti, l'igiene dei locali, degli impianti delle attrezzature e del personale sono il primo passo per la lotta ai rischi alimentari ma le operazioni di pulizia utilizzando detersivi/disinfettanti, condotte in modo non adeguato possono lasciare residui nelle attrezzature, contenitori etc. Una corretta detersione dovrebbe prevedere: asportazione dello sporco grossolano, risciacquo iniziale con acqua calda, applicazione del detersivo e risciacquo finale. I detersivi possono essere: acidi, neutri, debolmente alcalini, alcalini o caustici. Alcuni esempi sono i cloro detersivi (per evitare problematiche di sentore di tappo viene spesso sostituito con detersivi alcalini quale la soda), soda pura (di difficile risciacquabilità, viene risciacquata con acido citrico).

I detersivi vanno gestiti come i fitofarmaci ovvero immagazzinati e gestiti come sostanze pericolose!!

È opportuno alternare il tipo di detersivo/disinfettante per evitare di selezionare specie resistenti di microrganismi.

Esistono poi metodi fisici di disinfezione come l'idropulitrice.

Riguardo ai prodotti per l'igiene di cantina, il Testo Unico della Vite e del Vino riporta che è vietato produrre, vendere e detenere negli stabilimenti enologici, nelle cantine e nei locali comunicanti anche attraverso cortile, a qualunque uso destinati, negli spacci di vendita all'ingrosso e al dettaglio di mosti e vini, sostanze e

prodotti per l'igiene della cantina diversi da quelli consentiti.

I CONCIMI

Il maggior rischio deriva dal pericolo di lisciviazione di azoto che può penetrare e inquinare gli strati più profondi del terreno. Importante è far maturare il letame ed i liquami per ridurre la carica patogena presente. La comunicazione dello spandimento del concime, che per ogni anno non deve superare i 340 kg/ha di azoto, deve pervenire alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio degli interventi.

È vietato utilizzare i letami sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; entro 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; entro 5 m di distanza dall'arenile per le acque marino-costiere e quelle lacuali; sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; in tutte le situazioni in cui l'autorità competente emette specifici provvedimenti di divieto.

A cura di: **Profili Roberto** –
Per info: **Cia di Ancona** Tel. 071200437 -
ancona@cia.it